

STATUTO

**'BRIGI' COOPERATIVA DI
COMUNITA' - SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MENDATICA IM VIA SAN
BERNARDO 11

Numero REA: IM - 141698

Codice fiscale: 01619670084

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

----- ALLEGATO "B" AL N. 49724 DI RACCOLTA -----	Atto reg. il 27/10/2022
----- STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA -----	n° 3394 Serie 1T
----- "BRIGI' COOPERATIVA DI COMUNITA'-- -----	a IMPERIA
----- SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE" -----	per € 200,00

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA -----

----- NORME APPLICABILI -----

----- Articolo 1 -----

----- Denominazione e sede sociale -----

È esistente la società cooperativa denominata -----

- **"Brigi' Cooperativa di comunità - Società Cooperativa Impresa sociale."**

La Cooperativa ha sede in Comune di Mendatica e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica. -----

----- Articolo 2 -----

----- Durata della società -----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. -----

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. -----

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

----- Articolo 3 -----

----- Norme applicabili -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sull'impresa sociale (e, in particolare, il D. Lgs. n. 112/2017). -----

Si fa inoltre riferimento alla Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 14 "Azioni regionali a sostegno delle Cooperative di Comunità" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.12 del 15/04/2015. -----

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 112/2017, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, lo scopo mutualistico di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori.

La società cooperativa nasce dall'esigenza di sviluppare nuove espressioni della mutualità votate alla conservazione e valorizzazioni delle tradizioni, qualità e risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti sul territorio e si propone quale strumento operativo per intercettare meglio i bisogni dei cittadini e, di conseguenza, organizzare una risposta efficiente secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici sia privati.

La Cooperativa si pone l'obiettivo di svolgere la propria attività, in particolare, nell'ambito della Comunità di riferimento nel comune di Mendatica e comuni vicini, nonché in generale dell'Alta valle Arrosia e delle aree limitrofe svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori oggetto di attività della cooperativa, di qualità non inferiore

alla media, alle migliori condizioni possibili. -----

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. ----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci. -----

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile. -----

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. -----

----- Articolo 5 -----
----- Oggetto -----

La cooperativa ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n. 112/2017, delle seguenti attività, esercitate senza alcuno scopo di lucro, come stabilito ex art. 5 D.Lgs. n. 112/2017, ed inoltre assume come proprio oggetto sociale le attività comprese nell'articolo 4 della Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 14 "Azioni regionali a sostegno delle Cooperative di Comunità" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.12 del 15/04/2015, laddove si prevede che le cooperative di comunità, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate: -----

- a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- b) Promozione e gestione di attività turistico-ricettive di interesse sociale, culturale e religioso, legate alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, alle tradizioni popolari e produzioni di qualità del territorio che ne valorizzino anche il contesto sociale di riferimento; -----
- c) Valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali; -----
- d) Cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario; -----
- e) Difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali; -----
- f) Valorizzazione delle risorse umane; -----
- g) Produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità; -----
- h) Promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche; -----
- i) Promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche; -----
- j) Promozione di nuova occupazione; -----
- k) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni, nonché cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario; -----
- l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali sotto ogni forma e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- m) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----
- n) Difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali; -----

- o) Valorizzazione delle risorse umane;
 - p) Promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
 - q) Promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
 - r) Promozione di nuova occupazione;
 - s) Servizi strumentali alle imprese sociali e ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore;
 - t) Agricoltura Sociale, ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 141/2015 e successive modificazioni.
 - u) Organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche.
- In particolare la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:
- a) Organizzazione, gestione, promozione e collaborazione per eventi di tipo turistico, promozionale, sportivo e simili, nonché assumere forniture di beni e servizi nei settori turistico, agricolo, agroforestale, agroalimentare, ambientale, energetico, ricreativo e storico-culturale, commerciale e di servizio;
 - b) Gestione beni comunali e/o di interesse pubblico (monumentali, turistici, boschivi, ecc.) a fini turistici, produttivi, culturali, sociali e ambientali; ---
 - c) Creazione, organizzazione e gestione di attività a carattere turistico, culturale, ambientale e sociale legate alla promozione del territorio, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, in particolare: parchi avventura, parchi gioco, aree tematiche e ludiche, rifugi montani, palestre, zone di interesse naturalistico (esempio palestre di roccia), parchi e scavi archeologici, siti storici e naturalistici, centri visita, laboratori di educazione ambientale, musei, centri e impianti sportivi (impianti sciistici in particolare), uffici di promozione turistica e accoglienza;
 - d) Organizzazione e gestione di attività artigianali consistenti nella produzione di oggetti di artigianato tipico del territorio nonché valorizzazione dell'artigianato locale e delle filiere già esistenti sul territorio, compresa la vendita dei prodotti realizzati;
 - e) Realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, delle seguenti attività: alberghi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, rifugi montani, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, strutture diurne, residenziali, di accoglienza e socializzazione a carattere animativo e non, aree per agricampeggio, hotellerie diffusa, spazi turistici in genere annessi o meno a tutte le attività predette; nonché attivazione di collaborazioni e convenzioni con strutture ricettive e di ristorazione del territorio;
 - f) Gestione e promozione di servizi turistici (marketing, ricettività, accoglienza, intrattenimento, educazione, accompagnamento) e valorizzazione del territorio. Sviluppo di progetti di marketing territoriale, di promozione e comunicazione turistica, ambientale e geografica dei luoghi e delle culture; studio e progettazione di percorsi tematici e itinerari turistici, culturali e di valorizzazione del territorio; promozione e

gestione di marchi di qualità e brand nei settori di interesse turistico e ambientale; presentazione di pacchetti di offerta turistica, assistendo e aggregando gli operatori del territorio, nonché attività di tour operator; partecipazione ad iniziative o manifestazioni turistiche, culturali, ricreative e sportive che abbiano luogo altrove, in Italia e all'estero, aventi le finalità di promuovere e rafforzare l'immagine turistica della territorio di riferimento; -----

- g) Promozione e valorizzazione del territorio attraverso la pulizia, promozione, utilizzo del sistema sentieristico a fini di turismo ambientale, manutenzione verde pubblico e privato, promozione e sfruttamento della silvicoltura e realizzazione delle attività agro forestali connesse al territorio, ad esempio fornire servizio di taglio colturale, estirpazione e messa a dimora di grandi piante, disgaggio, pulizia e potatura di alberi in aree pubbliche e private; -----
- h) Consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati in progetti come studi di settore, protezione ambientale, valorizzazione del territorio, sviluppo di aree marginali, animazione con fini culturali, sociali, sportivi e di aggregazione in genere, marketing del territorio, oltre che progettazione e implementazione dei sistemi di qualità, di gestione ambientale, di responsabilità sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, di contabilità e reporting ambientale ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; definizione di programmi e progetti di sviluppo, assistenza e consulenza nell'accesso a finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo; -----
- i) Assistenza, progettazione e sviluppo per lavori e attività attinenti alla valorizzazione, alla gestione e alla manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali il recupero, la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde, anche attraverso operazioni di ingegneria naturalistica e con il supporto di servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere sopra citate; fornitura di servizi di studio, progettazione, realizzazione cura e manutenzione di itinerari, percorsi e sentieri; risanamento e riqualificazione ambientale; aree verdi pubbliche e private; prevenzione e vigilanza incendi boschivi; impianti di irrigazione pubblici e privati; ricerca, acquisizione e predisposizione di aree attrezzate ed idonee per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di idonea attività in dette aree; studio e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché attrezzatura degli spazi pubblici, destinati ad attività collettive; -----
- j) Gestione di attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili; nonché vendita di piante da olivo, legna da ardere, biocombustibili e ogni altro strumento/apparecchiatura/impianto per il risparmio energetico; --
- k) Produzione e commercializzazione dei prodotti del territorio ed esercizio di tutte le attività commerciali, sia nel settore alimentare che nel settore non alimentare, nonché la ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche; nonché creazione, valorizzazione, promozione e gestione di attività artigianali sul territorio di riferimento a

fini turistici, produttivi, culturali e ambientali. Consulenza ed assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento nel territorio di riferimento. -----

- l) Organizzazione, progettazione e gestione di iniziative culturali: eventi, conferenze, convegni, stage, progetti sperimentali, attività seminariali, editoriali, di informazione, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, gestioni di librerie, biblioteche, teatri, cinema, sale concerti e costituzione e gestione di archivi culturali polivalenti; promozione di studi, ricerche, riunioni scientifiche e produzione e pubblicazione di materiale didattico, divulgativo e scientifico, nonché guide e testi, supporti audiovisivi e altro materiale informativo anche in formato digitale (applicazione o altri sistemi interattivi); -----
- m) Organizzazione di gite scolastiche, campi solari, centri estivi e invernali ricreativi, costituzione di centri e attività culturali, sportive, di educazione ambientale e ogni altra attività ludico didattica, indirizzati anche a stranieri e turisti, anche in relazione a convenzioni con scuole, università ed enti di formazione di ogni ordine e grado italiane e straniere; -----
- n) Fornitura di servizi sociali, assistenziali e territoriali a terzi, nonché promuovere e collaborare con tutte le forze sociali, associazioni, pro loco, enti pubblici o privati che operino in aree simili di intervento della cooperativa, anche attraverso protocolli di intesa; -----
- o) Organizzazione e promozione di attività di formazione: studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni. L'attività di formazione potrà essere anche rivolta a soggetti terzi, pubblici o privati, in particolare la cooperativa curerà l'organizzazione di corsi di formazione per educatori, formatori, coordinatori, insegnanti, operatori del volontariato e ogni altro soggetto interessato e promuoverà ogni attività connessa alla formazione su tematiche sociali, ambientali, culturali, sportive, ludico-didattiche (a mero titolo esemplificativo: guide turistiche, guide ambientali, guide escursionistiche, pisteur, corsi di equitazione, pet therapy, ecc.); -----
- p) Attività di collaborazione a qualsiasi titolo con persone aderenti al servizio civile nazionale volontario; -----
- q) Attivazione e gestione di un servizio intercomunale di trasporto persone e beni (farmaci, shopping, corrispondenza ecc.) tra le varie frazioni e i comuni della vallata a scopo turistico, sociale e in relazione all'oggetto sociale; -----
- r) Attivazione e promozione di rapporti di partenariato con realtà parallele, che perseguano obiettivi comuni, nel rispetto di protocolli e intese internazionali, oltre che progetti culturali contemplati dagli accordi tra nazioni; -----
- s) Svolgimento di attività agricole: studio di fattibilità, approntamento, conduzione di fondi agricoli, terreni, aree, fabbricati e locali al fine di destinarli alla produzione agricola, vivaistica e di allevamento; la manipolazione, la selezione, la raccolta, lo stoccaggio, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione delle produzioni agricole e

zootecniche, siano esse direttamente realizzate dalla cooperativa o eventuali produzioni di terzi, in relazione agli scopi sociali; la vendita in Italia e all'estero di tutti i prodotti agricoli confezionati o sfusi, conferiti o acquistati, compresi i sottoprodotti e i derivati; lo stoccaggio e la vendita di concimi, mangimi, sementi, presidi sanitari, attrezzi, macchine agricole e quanto altro necessario all'attività agricola; la creazione, l'acquisizione e la gestione di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali. -----

La Cooperativa potrà inoltre: -----

- a) acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti; -----
- b) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; -----
- c) compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; -----
- d) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinente ai medesimi; -----
- e) consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; -----
- f) aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche. -----

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero. --

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento, la cooperativa, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previsti dalla vigente normativa, potrà estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- Articolo 6 -----

----- Numero e requisiti dei soci -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci le persone fisiche che siano capaci d'agire, di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, che si impegnino all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa e non svolgono attività contrastanti con quelle esercitate dalla stessa. -----

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, le cui prestazioni siano coerenti con l'obiettivo sociale ed economico della cooperativa di comunità. -----

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie: --

- soci lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo 20; -----
- soci utenti o fruitori: coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla Cooperativa; -----
- soci sovventori: coloro che sono soci al solo fine di sostenere la nascita e lo sviluppo della cooperativa. -----

Per quanto attiene alla prima categoria, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore. -----

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 20 ed approvato dall'Assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Sono soci cooperatori coloro che: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro -----

destinazione; -----

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno. -----

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento. -----

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari. -----

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative. -----

----- Articolo 7 -----

----- Soci Speciali -----

Limitatamente ai soci lavoratori retribuiti – come definiti al precedente articolo 6 - il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione stabilisce: -----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto

per i soci ordinari. -----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile. -----

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso di cui all'art. 12 e seguenti del presente statuto. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dagli artt. 14 e 15. -

----- Articolo 8 -----

----- Ammissione a socio -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta indicando: -----

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica; -----
- la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica; -----
- la tipologia di socio prescelta; -----
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa; -----
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; -----
- la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto. -----

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci persone fisiche, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta al Consiglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo. -----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale. -

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 6. -----

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al Consiglio di Amministrazione che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. --

----- Articolo 9 -----

----- Obblighi dei soci -----

I Soci sono obbligati: -----

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto; -----
- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dal Consiglio di Amministrazione; -----
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; -----
- e) se soci lavoratori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----
- f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa

rispettandone norme statutarie e regolamenti.

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

..... Articolo 10

..... Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

..... TITOLO IV

..... RECESSO - ESCLUSIONE

..... Articolo 11

..... Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

..... Articolo 12

..... Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 34 e le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

----- Articolo 13 -----

----- Esclusione -----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio: -----

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa; -----
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate; -----
- d) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; -----
- e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; ----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.; -----
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per motivi disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; -----
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento; -----
- j) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 7 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- k) che in qualunque modo arrechi danni materiali alla Società Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; ----
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; -----
- m) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori. Il provvedimento può non essere adottato qualora il socio possa comunque rendersi disponibile a contribuire al perseguimento degli scopi sociali. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno altresì obbligo di notificare il provvedimento di esclusione al socio escluso. -----

Contro la delibera di esclusione l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali, ovvero ha facoltà di investire l'Assemblea. -----

Nel caso in cui l'Assemblea o l'organo preposto si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 34 e le eventuali azioni legali. -----

----- Articolo 14 -----

----- Effetti della perdita della qualità di socio -----

Il recesso e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente Statuto. -----

----- Articolo 15 -----

----- Rimborso delle quote -----

I Soci receduti ed esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente Statuto la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 *sexies* codice civile può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni. --

----- Articolo 16 -----

----- Causa di morte del socio -----

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o dei legatari del socio defunto al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

----- Articolo 17 -----

----- Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi -----

I Soci receduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si siano verificati l'esclusione o il recesso. -----

Gli eredi e i legatari del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli

aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto,
saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di
Amministrazione, -----
? se esistenti, alla riserva legale. -----

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. Civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017; -----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. --
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

Articolo 19

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. -----

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche. L'assemblea dei soci approverà apposito regolamento. -----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti

dei soci sovventori così come previsto nel presente Statuto. -----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili dal valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. -----
Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. -----
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. -----
Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio sovventore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. -----
La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.. -----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. -----
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili come disciplinate nel presente Statuto ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. -----
A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della L. n. 59/1992, a ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti. -----
L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. -----
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in

ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. -----

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. -----

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 cod. civ. ovvero dal presente Statuto, i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. -----

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci sovventori. -----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 25 ss. del presente Statuto. ----

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. -----

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della L. n. 59/1992. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva di sovrapprezzo rispettando i parametri dettati dal D. Lgs. n. 112/2017. -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. -----

----- TITOLO VI -----

----- CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI -----

----- Articolo 20 -----

----- Conferimento delle prestazioni di lavoro -----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

Detto regolamento stabilisce: -----

- le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori; -----
- le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi; -----
- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore; -----
- le ragioni in presenza del quale il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti; -----
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte; -----
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge; -----
- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. -----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. ----

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 112/2017. -----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. -----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività, indicati in un'apposita sezione del libro soci,

non può essere superiore a quella dei lavoratori e comunque non deve essere tale da determinare il venir meno della prevalenza dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa. -----

La Cooperativa provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nella società medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle norme vigenti. -----

----- TITOLO VII -----

----- RISTORNI -----

----- Articolo 21 -----

----- Ristorni -----

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente delle cooperative e delle imprese sociali, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente Statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci. -----

In considerazione delle diverse categorie di soci ammesse dal presente Statuto, inoltre, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo: -----

- per i soci fruitori, quale restituzione di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata; -----
- per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa. -----

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota di capitale sociale oppure in forma liquida. -----

----- TITOLO VIII -----

----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

----- Articolo 22 -----

----- Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - a. dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
 - b. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori, da destinarsi al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale; -----
- b) dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8; -----
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Le riserve legali, statutarie e straordinarie sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta. -----

----- Articolo 23 -----

----- Caratteristiche delle quote -----

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo Statuto per l'ammissione dei soci. -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34. -----

----- Articolo 24 -----

----- Bilancio e destinazione dell'utile -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa. ----

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; ----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; -----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 L. n. 59/1992 e dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm.; -----

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21; -----

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici e dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm.; -----

g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17 e all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm.; -----

h) la restante parte a riserva straordinaria. -----

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili le fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm.. -----

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. -----

----- TITOLO IX -----

----- GLI ORGANI SOCIALI -----

----- Articolo 25 -----

----- L'Assemblea dei soci -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-*bis* cod. civ.. -----

L'assemblea ordinaria: -----

- approva il bilancio consuntivo; -----
- l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. n. 112/2017; -----
- la nomina degli amministratori e la struttura del Consiglio di Amministrazione, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale; -----
- la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro; -----
- approva i regolamenti interni previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; -----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile; -----
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto; -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare: -----

- sulle modifiche dell'atto costitutivo; -----
- sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori; -----
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

----- Articolo 26 -----

----- Convocazione -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica) da parte di tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. -----

Nel caso in cui la cooperativa perda la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dall'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione, la convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo articolo 35. -----

----- Articolo 27 -----

----- Quorum deliberativo -----

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente Statuto. -----

----- Articolo 28 -----

----- Votazioni -----

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

----- Articolo 29 -----

----- Diritto di voto -----

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. -----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali. -----
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta. -
Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 7. -----
Per i soci sovventori valgono le limitazioni di cui all'art. 19. -----
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali. -----

----- Articolo 30 -----

----- Svolgimento delle Assemblee -----

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. -----
L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario. -----
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio. -----
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

----- TITOLO X -----

----- L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -----

----- Articolo 31 -----

----- Organo amministrativo -----

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----
I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. -----
All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare: -----
- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale; -----
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. -----
- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; -----
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse; -----
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono

procedimenti penali pendenti a proprio carico. -----

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio: -----

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 112/2017. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. -----

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: --

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; -----

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci; -----

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----

f) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i seguenti atti; -----

g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; -----

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----

l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati; -----

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. -----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica) , almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. ---

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. -----

La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. -----

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci. -----
Gli amministratori devono provvedere a depositare presso il registro delle imprese e pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa. ---
La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----
In caso di mancanza dell'organo di controllo gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla propria sostituzione. -----
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 112/2017. -----

----- Articolo 32 -----

----- Organo di controllo -----

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017 e ss. mm., con decisione dei soci vengono nominati uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 cod. civ. -----
Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. -----
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'incarico coloro che si trovano nelle condizioni previste ex art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. -----
Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----
In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. -----
Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----
Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. -----

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate e gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

La Cooperativa non impresa sociale che supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 – bis del Codice Civile, ovvero si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, cod. civ., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti. -----

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico. -----

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. -----

La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti. Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. -----

L'assemblea nomina il presidente del collegio. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

----- Art. 33 -----

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle

attività

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, il Consiglio di Amministrazione elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

..... Articolo 34

..... Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di riferimento, con gli effetti previsti dagli art.23 d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di riferimento che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

..... TITOLO XI

..... SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

..... Articolo 35

..... Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

----- Articolo 36 -----

----- Devoluzione del patrimonio -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017; -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992. -----

Il patrimonio residuale che sarà liquidato dovrà rispettare le indicazioni dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 112/2017. -----

----- TITOLO XII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- Articolo 37 -----

----- Regolamenti interni -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

----- Articolo 38 -----

----- Rinvio alle leggi vigenti -----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione. -----

----- Articolo 39 -----

----- Inderogabilità delle clausole mutualistiche -----

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. -----

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 22, 23, 36 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. -----

Firmato: Maria Ramella -----

FRANCO AMADEO Notaio. -----